

Causa Richmond Yaw e altri – Prima Sezione - sentenza 6 ottobre 2016 (ricorsi nn. 3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11)

Diritto alla libertà e alla sicurezza – Proroga del trattenimento presso il CIE – In assenza di contraddittorio – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – Sotto il profilo della legittimità della detenzione – Sussiste.

Diritto alla libertà e alla sicurezza – Rigetto dell’istanza volta ad ottenere la riparazione del danno per ingiusta detenzione - Violazione dell’articolo 5, comma 5, della Convenzione - Sotto il profilo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione – Sussiste.

Integra la violazione dell’articolo 5 § 1 CEDU, sotto il profilo della legittimità della detenzione, la proroga del trattenimento presso il CIE adottata senza aver previamente convocato gli interessati e il loro avvocato e aver fissato a tal fine un’udienza.

Integra la violazione dell’articolo 5 § 5 CEDU, sotto il profilo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la mancanza nell’ordinamento interno di un rimedio per ottenere, con un sufficiente grado di certezza, riparazione per il pregiudizio subito.

Fatto. I ricorrenti sono quattro cittadini ghanesi, fuggiti dal loro paese in seguito agli scontri interreligiosi, arrivati in Italia nel giugno 2008. A seguito della notifica dei decreti di espulsione, in base ai quali essi dovevano essere ricondotti alla frontiera dopo la convalida della relativa decisione da parte del giudice di pace, la prefettura di Caserta dispose che essi fossero trattenuti presso il centro di identificazione e di espulsione («il CIE») di Ponte Galeria a Roma, per procedere alla loro identificazione.

Il giudice di pace di Roma convalidò il provvedimento di trattenimento presso il CIE e, successivamente, ne dispose la proroga su istanza del questore, in ragione del prolungarsi delle procedure di identificazione.

Nel gennaio 2009, i ricorrenti furono liberati a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, finalizzata alla concessione dello status di rifugiato.

I ricorrenti si rivolsero, quindi, alla Corte di cassazione, presentando un ricorso volto all’annullamento della decisione del giudice di pace di Roma di prorogare il trattenimento nel CIE. Con sentenza dell’8 giugno 2010, la Cassazione accolse il ricorso dei ricorrenti, annullò la decisione del giudice di pace di Roma e dichiarò nullo il provvedimento che disponeva il trattenimento, in quanto era stato adottato de plano, senza udienza e senza contraddittorio.

Nel 2011 i ricorrenti intentarono quattro azioni civili dinanzi al tribunale di Roma contro lo Stato, dirette contro il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, per ottenere la riparazione del danno che ritenevano di aver subito in ragione della loro detenzione dal 24 novembre 2008 al 14 gennaio 2009.

Il tribunale di Roma si pronunciò su queste azioni con più decisioni datate settembre 2014 e giugno 2016, respingendo le domande sulla base del fatto che la decisione del giudice di pace di prorogare il trattenimento era stata in seguito annullata.

I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU, invocando l’articolo 5 CEDU relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, per lamentare l’illegittimità della detenzione subita, nonché la mancanza nell’ordinamento interno di un rimedio atto a ottenere riparazione per le violazioni da loro dedotte.

Diritto.

Sulla violazione dell’articolo 5, comma 1, della Convenzione (diritto alla libertà e alla sicurezza sotto il profilo della regolarità della detenzione). La Corte, dopo aver stabilito di riunire ed esaminare congiuntamente i ricorsi in un’unica sentenza, alla luce della similitudine delle questioni sollevate, rammenta che l’articolo 5 della Convenzione sancisce un diritto fondamentale, la protezione dell’individuo da qualsiasi attacco arbitrario dello Stato al suo diritto alla libertà (vedi n.

67). Ricorda, quindi, che – in base alla lettera f) dell'articolo 5, comma 1 - una delle eccezioni al diritto alla libertà permette agli Stati di limitare quella degli stranieri nell'ambito del controllo dell'immigrazione.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il 20 novembre 2008 i ricorrenti erano stati assegnati al CIE per trenta giorni e la misura con cui erano stati sottoposti a detenzione era stata convalidata dal giudice competente. Successivamente, il giudice di pace aveva prorogato la detenzione fino al 23 gennaio 2009 in quanto la procedura di identificazione dei ricorrenti non si era conclusa, ma senza informarne né gli interessati né il loro avvocato, senza tenere udienze e senza rispettare i principi già stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione nel 2002 e nel 2004. La Corte osserva inoltre che l'8 giugno 2010 la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento di proroga del trattenimento in quanto adottato de plano, senza la partecipazione dei ricorrenti e del loro avvocato.

La Corte rileva che la giurisprudenza italiana era già chiara nel 2002 circa la necessità di rispettare il principio del contraddittorio, anche in caso di proroga di una misura di detenzione, e ritiene che l'omessa convocazione degli interessati e del loro avvocato e l'omessa fissazione di un'udienza costituiscano una «irregolarità grave e manifesta», ai sensi della sua giurisprudenza (vedi, a contrario, *Hokic e Hrustic c. Italia*, del 2009, nn. 23-24), e che tale situazione abbia comportato la nullità di questa parte della detenzione (vedi n. 76).

La Corte conclude per l'illegittimità della proroga della detenzione dei ricorrenti dal 17 dicembre 2008 al 14 gennaio 2009 ai fini della loro espulsione (vedi n. 77).

Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della Convenzione.

Sulla violazione dell'articolo 5, comma 4, della Convenzione (sotto il profilo della effettività dei rimedi). La Corte rammenta che la disposizione è applicabile soltanto alle persone detenute e non può essere invocata da una persona in libertà eccependo l'illegalità di una detenzione anteriore.

Nel caso di specie, la Corte osserva che i ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione il 16 febbraio 2009, mentre erano stati liberati il 14 gennaio 2009. Rileva peraltro che il ricorso in questione era disponibile all'epoca in cui i ricorrenti erano detenuti e che nulla impediva loro di avvalersene.

Di conseguenza, la Corte rigetta tale doglianza, in quanto infondata.

Sulla violazione dell'articolo 5, comma 5, della Convenzione (sotto il profilo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione). La Corte rammenta che il diritto alla riparazione di cui al comma 5 dell'articolo 5 della Convenzione presuppone che una violazione di uno degli altri commi di tale disposizione sia stata accertata da una autorità nazionale o dalla Corte.

Nel caso di specie, la Corte, avendo già constatato che la proroga della detenzione dei ricorrenti è stata illegittima e che la Corte di cassazione ne ha riconosciuto la nullità, affronta il tema se i ricorrenti disponessero nel diritto italiano di un diritto a ottenere riparazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

Poiché l'articolo 314 del codice di procedura penale, che si presume fornisca un rimedio in caso di «ingiusta» detenzione, non è applicabile nel caso dei ricorrenti, la Corte ritiene che questi ultimi non disponessero di alcun mezzo per ottenere, con un sufficiente grado di certezza, riparazione per il pregiudizio subito (vedi n. 95). Conclude, pertanto, che vi è stata violazione dell'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 6 gennaio 2017.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). In conclusione, in esito all'accertamento svolto, la Corte accorda, conformemente all'articolo 41 della Convenzione, a ciascuno dei quattro ricorrenti un

indennizzo pari a 6500 euro per il danno morale e 10.500 euro, congiuntamente ai ricorrenti, per le spese sopportate (vedi n. 104).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 5 CEDU – sulla legittimità della detenzione: Giulia Manzoni c. Italia, 1o luglio 1997, § 25, Recueil 1997-IV, e Velinov c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 16880/08, § 49, 19 settembre 2013).

Art. 5 CEDU – sulle eccezioni al diritto alla libertà nell'ambito del controllo dell'immigrazione da parte degli Stati: Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, § 74, CEDU 2008, § 43, A. e altri c. Regno Unito [GC], n. 3455/05, §§ 162-163, CEDU 2009, e Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, n. 30471/08, § 128, 22 settembre 2009.

Art. 5 CEDU – sulla applicabilità delle disposizioni a una detenzione anteriore: Stephens c. Malta (n. 1), n. 11956/07, § 102, 21 aprile 2009, X c. Svezia n. 10230/82, decisione della Commissione dell'11 maggio 1983, Décisions et rapports (DR), e A.K. c. Austria n. 20832/92, decisione della Commissione del 1 dicembre 1993.

Art. 5 CEDU – sulla ingiusta detenzione: Seferovic c. Italia, n. 12921/04, 8 febbraio 2011, § 49, Zeciri c. Italia, n. 55764/00, § 50, 4 agosto 2005, § 52, Pezone c. Italia, n. 42098/98, §§ 51-56, 18 dicembre 2003, e Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito, 30 agosto 1990, § 46, serie A n. 182.